

## FICHE AMENDEMENT

### Proposition d'amendement à l'Article : 11

**Déposée par** M. Olivier DUHAMEL  
M. Ben FAYOT  
Mme Linda McAVAN  
M. Luis MARINHO  
Mme Anne VAN LANCKER

**Qualité:** - Membres

Mme Pervenche BERÈS  
Mme Maria BERGER  
M. Carlos CARNERO  
Mme Elena PACIOTTI  
Mme Helle THORNING-SCHMIDT

**Qualité:** - Suppléants

---

## Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Parte II

### Articolo 11: [Asilo]

1) L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo *o apolide* che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-refoulement. Detta politica è conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e al protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.

2) A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi o leggi quadro volte a istituire un regime europeo comune di asilo che includa:

- uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi *o apolidi*, valido in tutta l'Unione;
- uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi *o gli apolidi* che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, hanno bisogno di protezione internazionale;
- uno status uniforme in materia di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio;
- una procedura comune per la concessione e la revoca dello status di beneficiario di asilo o di protezione sussidiaria o temporanea;
- criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
- norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3) Qualora uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, a maggioranza qualificata, può adottare regolamenti o decisioni che comportano misure

provvisorie a favore dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

---

**Explication éventuelle :**